

# TUA OMNIA RC PROFESSIONALE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - ANAPI

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Premessa

Data di aggiornamento: 01/07/2013

Le seguenti condizioni (facenti parte del fascicolo informativo di cui al modello FASANA 5 ed. 07/2013) costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello FASANA 1 ed. 07/2013.

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

**Il contraente che ha stipulato in nome e per conto degli assicurati la presente polizza, si impegna a consegnare ad ogni singolo assicurato di cui all'Art. 17, copia delle presenti condizioni generali di assicurazione, dell'informativa privacy e precontrattuale prevista dalle vigenti disposizioni IVASS.**

### Rimando al glossario

TUA Assicurazioni s.p.a. ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente ai termini indicati nel Glossario il significato in esso indicato.

### Norme valide per tutte le sezioni di polizza

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio

TUA ha determinato il Premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte di TUA.

Le dichiarazioni inesatte e/o le reficenze dell'Assicurato o del Contraente relative a Circostanze tali che TUA non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'Indennizzo.

Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della Polizza.

#### Art. 2 - Altre assicurazioni

***In caso di Richiesta di Risarcimento o di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 e 1913 del Codice Civile).***

***Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l'eccedenza dei Limiti di Indennizzo rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.***

#### Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di TUA di esigere il pagamento dei premi scaduti (art. 1901 Cod. Civ.).

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza, secondo le vigenti disposizioni normative.

Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all'Agente in qualità di agente di TUA. Per assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,

	<p>che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente di TUA.</p> <p>- pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o inferiore a 500 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.</p> <p>Avvertenze: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento).</p>
Art. 4 - Modifiche / Cessione dell'Assicurazione	Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall'Assicurato e accettate da TUA con relativa emissione di una appendice alla Polizza. Anche ogni altra comunicazione tra le parti deve essere provata per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio	<b>L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta a TUA di ogni aggravamento del rischio.</b> Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché il recesso dell'Assicuratore dal contratto. (art. 1898 del Codice Civile).
Art. 6 - Diminuzione del rischio	L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. Nel caso di diminuzione del rischio, TUA è tenuta a ridurre il Premio o parte di esso a ricezione di tale comunicazione dall'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.
Art. 7 - Oneri fiscali	<b>Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.</b>
Art. 8 - Rinvio alle norme di Legge	Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di Legge italiana in materia.
Art. 9 - Assicurazione per conto altrui	Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.
Art. 10 - Durata	La durata del presente contratto viene determinata concordemente tra le parti al momento della stipulazione dell'assicurazione e viene indicata in polizza.
Art. 11 - Periodo di assicurazione	Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 12 - Proroga, disdetta e variazione del premio	<p><b>In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.</b></p> <p><b>Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al contraente almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.</b></p> <p><b>In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.</b></p> <p>Qualora in polizza sia indicato NO alla casella "Tacito rinnovo", quanto sopra previsto non opera e l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.</p> <p><b>Quanto sopra è operante, fatte salve le disposizioni di cui all'Art. A.7 lettera d), che si intendono prevalenti sulle disposizioni dei commi del presente articolo.</b></p>
Art. 13 - Recesso in caso di sinistro	<p><b>Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis cod. civ., o TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto (integralmente o con riferimento anche ad uno o più assicurati) comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R.. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.</b></p> <p>In tal caso TUA rimborsa al contraente, entro 30 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.</p> <p>L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.</p>
Art. 14 - Foro Competente	<b>Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.</b>
Art. 15 - Mediazione per la conciliazione delle controversie	Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di

mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Art. 16  
Decorrenza  
garanzia per gli  
assicurati

L'assicurazione è stipulata dal contraente a favore degli assicurati indicati all'Art. 17, per le garanzie e somme assicurate di cui alla Sezione Responsabilità Civile Professionale.

**Per ogni singolo assicurato, la garanzia decorre dal giorno indicato nell'apposita Appendice emessa da TUA, purchè sia stato effettuato il pagamento dell'iscrizione all'Associazione Contraente (la quale si impegna a fornire tutti i dati necessari all'identificazione dell'assicurato stesso, a mezzo fax o via mail con posta certificata o altro documento atto a certificare tale invio) e comunque non prima della data di versamento dei relativi importi da parte della Contraente a TUA, e per un periodo di 1 anno da tale data.**

**Tale data di effettiva copertura per ogni Assicurato verrà identificata in polizza e nelle relative Appendici, con anche l'indicazione nominativa degli iscritti per i quali opera l'Assicurazione.**

**Qualora il nominativo dell'iscritto non risulti da apposita Appendice emessa da TUA, per tale iscritto la presente polizza non sarà operativa.**

**La decorrenza della garanzia per ogni singolo assicurato non può comunque essere anteriore alla data di effetto indicata in polizza.**

Art. 17 – Soggetti  
Assicurabili

**Sono assicurabili con la presente polizza esclusivamente Ditte individuali, Società di persone, Società di capitali, che siano iscritti alla Contraente quali "Amministratori di Condominio e di Immobili" e che effettivamente svolgano tale attività. Qualora sia iscritto alla Contraente un singolo amministratore facente parte di uno Studio Associato o di una Società, affinché la presente polizza sia operativa, devono essere iscritti alla Contraente tutti i titolari dello Studio/Società.**

**Qualora un libero professionista fatturi attraverso una P.IVA utilizzata anche da altri (perché tale P.IVA non è riferita al singolo libero professionista, ma ad uno Studio Associato), dovrà essere assicurato l'intero Studio Associato e dovranno risultare iscritti alla Contraente tutti i componenti dello Studio, e non sarà possibile assicurare il singolo professionista.**

**Inoltre è assicurabile il singolo iscritto che svolga effettivamente l'attività sopra indicata senza necessità di apertura della Partita Iva, sempre che sia permesso dalle norme in vigore al momento del sinistro, e sempre che non sia collegato (ad es. da rapporto di dipendenza, socio, ecc) ad uno studio professionale od a soggetto fisico/giuridico che per operare necessiti di Partita IVA.**

**L'Assicurazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato abbia la propria residenza, sede legale, sede operativa e domicilio in Italia, e qualora il fatturato dell'assicurato non superi 200.000 euro.**

**Inoltre per ogni assicurato devono valere i seguenti pre-requisiti:**

- 1. negli ultimi 5 anni non si sono verificate perdite né sono state avanzate richieste di risarcimento nei confronti dell'assicurato o dei soci presenti e/o passati, o di qualche membro dello staff di collaboratori presente e/o passato, o nei confronti di un singolo professionista per attività non svolta per conto dell'assicurato.**
- 2. l'assicurato non è a conoscenza di qualche fatto o circostanza che possa dare origine ad una perdita o a una richiesta di risarcimento nei suoi confronti, o dei soci presenti e/o passati, o di qualche membro dello staff di collaboratori presente e/o passato, o nei confronti di un singolo professionista per attività non svolta per conto dell'assicurato.**
- 3. nessuna compagnia assicuratrice, nei confronti dell'assicurato o di suoi collaboratori, ha annullato, rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare la copertura assicurativa per le garanzie di polizza negli ultimi 5 anni.**
- 4. l'attività professionale indicata in polizza non è svolta da un amministratore che sia condomino che abbia presso il condominio verso cui presta la sua attività, la propria dimora abituale.**

**Successivamente all'iscrizione alla Contraente, qualora l'Iscritto entro 6 mesi dalla decorrenza della garanzia verificasse di non rientrare in copertura per quanto previsto sopra, avrà diritto di richiedere alla Contraente il rimborso della quota parte dell'iscrizione. In ogni caso, anche successivamente a detti 6 mesi, tale Iscritto dovrà comunicare a TUA (per il tramite della Contraente) l'impossibilità di essere considerato assicurato a termini di polizza, e TUA procederà ad emettere apposita Appendice che ne escluda formalmente il nominativo sin dall'origine.**

**Quanto sopra è a pena di decadenza/inoperatività sin dall'origine da ogni garanzia della presente polizza.**

Spazio lasciato intenzionalmente vuoto

## Responsabilità Civile Professionale

### Cosa è garantito

#### Premessa

**La copertura assicurativa di cui alla presente sezione è prestata in forma "Claims Made", ovvero copre solo le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di Assicurazione e notificate a TUA durante la vigenza di polizza. Sono fatti salvi i limiti e condizioni indicati in polizza e quelli qui di seguito.**

#### Art. A.1 – Oggetto dell'assicurazione - Obbligazione temporale dell'Assicuratore (Claims Made)

Dietro pagamento del Premio convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nella Polizza ed **in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di Assicurazione** TUA conviene di tenere indenne l'Assicurato contro le Perdite – delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e notificate a TUA durante il Periodo di Assicurazione indicato in Polizza, purché tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione o di Retroattività (se concessa) nell'espletamento delle attività indicate in Polizza.

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

#### Art. A.2 – Esclusioni

**L'Assicurazione non opera:**

- 1) **in relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e in Polizza o comunque non autorizzata/e dalla relativa disciplina o in violazione della stessa;**
- 2) **per le Richieste di Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza (per ciascun Assicurato) di questo contratto che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui;**
- 3) **a favore di un Assicurato che non sia iscritto alla Contraente ed autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e in Polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Assicurato.**  
**La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale, o al momento della nuova iscrizione alla Contraente.**  
**Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l'attività dell'Assicurato, l'Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera o decadenza dall'iscrizione. L'Assicurato dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni a TUA fornendo copia di detta documentazione.**  
**TUA conseguentemente avrà facoltà di:**
  - 3.1 **recedere dalla polizza dando 90 giorni di preavviso;**
  - 3.2 **mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;**
- 4) **per le Richieste di Risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;**
- 5) **per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'Assicurato o ai clienti dell'Assicurato, o per le conseguenze del loro mancato pagamento;**
- 6) **per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:**
  - 6.1 **radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;**
  - 6.2 **sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;**
- 7) **per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso od omissione disonesta posti in essere dall'Assicurato o da suoi collaboratori o da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;**

- 8) per le Richieste di Risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato tramite espresso impegno, accordo o garanzia, a meno che tale responsabilità sarebbe comunque imputabile all'Assicurato per Legge e/o in base a Regolamenti concernenti la professione, anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia;
- 9) per le Perdite, danni, Costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
- 9.1 guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o
- 9.2 qualsiasi atto terroristico.
- Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa Perdite, danni, Costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 9.1 e 9.2 che precedono o comunque a ciò relative.
- Nel caso in cui TUA affermi che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi Perdita, danno, Costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'Assicurato. L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.
- 10) nei casi in cui l'Assicurato sia persona giuridica allorchè la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste di Risarcimento siano originate da Terzi;
- 11) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'Assicurato;
- 12) per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a Circostanze e/o Richieste di Risarcimento, dichiarate dall'Assicurato in Polizza, e verificatesi antecedentemente al Periodo di Assicurazione della presente Polizza;
- 13) per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a Circostanze e/o Richieste di Risarcimento, già notificate dall'Assicurato a TUA in base a precedenti polizze stipulate;
- 14) per le Perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
- 15) per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali, salvo quanto previsto dal successivo Art. A.5;
- 16) per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell'Assicurato o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'Assicurato;
- 17) per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- 18) per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate alla proprietà del fabbricato;
- 19) per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate ad omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni private (escluso anche il mancato o ritardato pagamento di assicurazioni private);
- 20) per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a mancata/errata/inesatta comunicazione e/o fornitura di certificazioni previste per legge, o a mancata/errata/inesatta informativa ai clienti, o a mancata/errata/inesatta conclusione di trattative o ad attività che non ha dato i risultati previsti e/o promessi;
- 21) per l'attività concernente operazioni di multiproprietà, cioè vendite limitate in frazione di tempo di un bene immobile;
- 22) per concessioni di fidejussioni e prestazioni di garanzie mutui e/o finanziamenti;
- 23) per le responsabilità derivanti da attività contrarie all'ordine pubblico e vietate da leggi, decreti o regolamenti applicati alla professione;
- 24) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da omissioni o ritardato pagamento di oneri dovuti ad Enti Pubblici o per altri adempimenti periodici (Bollette, diritti comunali, contributi vari, ecc);
- 25) per le Richieste di Risarcimento derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile e/o costruttore o affida tali contratti in subappalto a Terzi, in connessione o non con la sua



*professione;*

- 26) *per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad Atti Illeciti commessi in relazione alla sottoscrizione di Relazioni di Certificazione dei Bilanci delle Società per azioni quotate in borsa ed in genere di Società soggette per legge all'obbligo della certificazione;*
- 27) *per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad Atti Illeciti commessi in relazione ad attività di assistenza fiscale;*
- 28) *per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da fatti delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere;*
- 29) *per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da interruzione o sospensione di attività di terzi;*

*Resta comunque esclusa ogni Richiesta di Risarcimento per attività svolta dall'assicurato in qualità di Mediatore per la Conciliazione delle controversie (D.lgs. 28/2010), o per attività di Società di servizi contabili (anche svolta da società esterne), di Sindaco, Revisore dei conti, Membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, Membro dell'Organismo di Vigilanza.*

*Resta inteso che, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato/i con altri soggetti, TUA risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato esclusivamente per la quota parte di responsabilità dell'Assicurato stesso, esclusa quindi quella di pertinenza di terzi co-responsabili (anche qualora questi non abbiano materialmente risarcito il danneggiato).*

Art. A.3 – Perdita di Documenti

**Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali**, la copertura della presente Polizza si intende operante nel caso in cui l'Assicurato scopra durante il Periodo di Assicurazione, che i documenti, la cui custodia era stata affidata all'Assicurato od ai suoi predecessori o a Terzi dagli stessi incaricati o anche solamente ritenuti affidati all'Assicurato o ai suoi predecessori, quali:

- atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (**eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali**).

sono stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti.

In questi casi TUA terrà indenne l'Assicurato per:

- a) ogni responsabilità legale nella quale l'Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsiasi persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
- b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti **a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.**

**Tale garanzia viene prestata con un sottolimito di indennizzo pari a 10.000,00 euro per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo.**

**Sono comunque esclusi dalla presente garanzia le somme di denaro, Titoli e Valori di qualsiasi genere.**

Art. A.4 – Codice Privacy (D.lgs. 196/2003)

**Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali**, la copertura della presente Polizza si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per Perdite patrimoniali causate a Terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy.

**Tale garanzia viene prestata con un sottolimito di indennizzo pari a 10.000,00 euro per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo, ed è esclusa in caso di Atto Illecito continuato.**

Art. A.5 - Responsabilità civile terzi della conduzione dello studio

**Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali**, la copertura della presente Polizza si intende operante anche per le Richieste di Risarcimento di Terzi per i Danni, Corporali e Materiali, dei quali l'Assicurato si sia reso involontariamente responsabile a termini di legge e che siano accaduti nell'ambito della conduzione dei locali adibiti a Studio Professionale.

**La garanzia è prestata con un sottolimito di Indennizzo di 100.000,00 euro per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo.**

**Ferme restando le Esclusioni indicate all'Art. A.2, la copertura non è operante per le Richieste di Risarcimento riconducibili a o derivanti da:**

- a) **danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell'Assicurato o che questi detenga;**
- b) **danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono lavori;**
- c) **danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;**
- d) **danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne;**
- e) **danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;**
- f) **detenzione o impiego di esplosivi;**
- g) **proprietà di fabbricati e loro strutture fisse;**
- h) **circolazione di qualunque veicolo.**

## Norme Comuni alla presente Sezione

Art. A.6 - Estensione Territoriale

**L'Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le Richieste di Risarcimento originate da Atti Illeciti posti in essere e per le Richieste di Risarcimento avanzate **esclusivamente in ITALIA.****

**L'Assicurazione opera esclusivamente per Assicurati che abbiano la propria residenza, sede legale, sede operativa e domicilio in Italia.**

Art. A.7 - Casi di cessazione dell'assicurazione

**a) Questa Polizza cesserà con effetto immediato nel caso di:**

1. **scioglimento della Società o dell'Associazione professionale;**
2. **cessazione dell'attività;**
3. **ritiro dall'attività o morte dell'Assicurato;**
4.  **fusione od incorporazione della Società o dell'Associazione professionale;**
5. **messa in liquidazione anche volontaria della Società;**
6. **cessione del ramo di azienda a soggetti Terzi.**

*In tutti i casi predetti l'Assicurazione è prestata nei confronti delle Richieste di Risarcimento e delle Circostanze che possono dare origine ad una Perdita dopo la data di cessazione, ma esclusivamente in relazione ad Atti Illeciti commessi anteriormente alla data di cessazione e fino alla scadenza della Polizza indicata nella stessa polizza.*

**b) TUA e l'Assicurato potranno recedere dalla presente Polizza con lettera raccomandata inviata contenente un preavviso di 90 giorni. In questo caso se il recesso è esercitato da TUA, l'Assicurato avrà il diritto al rimborso del Premio netto indicato in Polizza in proporzione al Periodo di Assicurazione non più coperto dal contratto. In caso di recesso esercitato dall'assicurato non si opererà alcun rimborso di premio.**

**c) Richieste di Risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa**

*Qualora l'Assicurato sia complice o provochi dolosamente una richiesta di Indennizzo falsa o fraudolenta riguardo ad una Perdita, esageri dolosamente l'ammontare del danno e/o dichiarì fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di Terzi, egli perderà il diritto ad ogni Indennizzo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto di TUA alla rivalsa contro l'Assicurato per indennizzi già effettuati.*

**d) Procedure di rinnovo**

*In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata entro e non oltre 60 giorni prima del termine del Periodo d'Assicurazione indicato in Polizza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno. Il tacito rinnovo (per ciascun Assicurato separatamente) non sarà operante nel caso in cui durante la vigenza della Polizza venissero notificate dall'Assicurato Circostanze e/o Richieste di Risarcimento a TUA. Per i casi sopraindicati, l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione a TUA inviando tutte le informazioni necessarie alla nuova valutazione del rischio; TUA sulla base di tali informazioni valuteranno i termini dell'eventuale nuovo contratto.*

Art. A.8 - Limiti di indennizzo

**Fermi i Limiti/Sottolimiti di Indennizzo indicati per singole voci di garanzia (come meglio specificato negli articoli che precedono), per la sezione Responsabilità Civile Professionale sono previsti i seguenti Limiti di indennizzo pari a:**

- **300.000 euro per singolo assicurato, per ogni richiesta di risarcimento e per ogni anno;**
- **in caso di corresponsabilità tra più assicurati coinvolti nelle medesime Richieste di Risarcimento, TUA risponderà fino e non oltre il Limite di indennizzo di 1.000.000 euro in aggregato annuo, fermi i limiti di indennizzo di cui al punto precedente per singolo assicurato.**

## Denuncia e gestione del sinistro

Art. A.9 - Obblighi delle parti in caso di richiesta di risarcimento

**a) L'Assicurato - a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo ai sensi della presente polizza - deve dare a TUA, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:**

1. **qualsiasi Richiesta di Risarcimento a lui presentata;**
2. **qualsiasi intenzione formalizzata da un Terzo di ritenerlo responsabile di un Atto Illecito;**
3. **qualsiasi Circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento.**

*Se tale comunicazione viene effettuata dall'Assicurato nel Periodo di Assicurazione relativamente ai precedenti punti 2 e 3 o nei successivi 30 giorni dalla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato in Polizza (**purché l'evento denunciato sia riconducibile ad un Atto Illecito commesso durante il Periodo di Assicurazione**), qualsiasi Richiesta di Risarcimento conseguente sarà considerata da TUA come effettuata nel Periodo di Assicurazione.*

**b) L'Assicurato deve fornire a TUA tutte le informazioni e deve cooperare così come TUA potrà ragionevolmente richiedere, divulgando l'esistenza del presente contratto solo con il consenso di TUA, salvo non sia diversamente disposto dalla Legge.**

**c) I legali e periti scelti dall'Assicurato per la gestione di una Richiesta di Risarcimento dovranno essere preventivamente approvati da TUA.**

- d) **L'Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l'entità oppure sostenerne i Costi, gli oneri o le Spese senza il consenso scritto di TUA. In caso di Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione di TUA od i diritti di rivalsa dei medesimi.**
- e) **TUA non potrà definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicurato.**  
**Qualora l'Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita da TUA e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, l'obbligo risarcitorio di TUA per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere l'ammontare con il quale la Richiesta di Risarcimento avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i Costi, gli oneri e le Spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l'ammontare applicabile indicato in Polizza alle voci "Massimale annuo" e "Con il limite per sinistro".**
- f) **Nel caso che una Richiesta di Risarcimento risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, TUA e l'Assicurato si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente Polizza. Sulla base di questo accordo, TUA anticiperà Costi e Spese per la parte della Perdita assicurata.**
- g) **TUA si impegna ad anticipare i Costi e Spese sostenuti prima della definizione della Richiesta di Risarcimento. Tale anticipo di Costi e Spese come sopra definito, sarà restituito a TUA da parte dell'Assicurato in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest'ultimo risulti non aver diritto all'Indennizzo a termini del presente contratto.**

Art. A.10 -  
Pagamento  
dell'Indennizzo

Valutata la Perdita, verificata l'operatività della Polizza e ricevuta la necessaria documentazione, **TUA provvederà al pagamento di quanto loro compete entro 30 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione consensuale tra le parti.**

Art. A.11 -  
Surrogazione

**Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto TUA si surrognerà nei diritti di rivalsa dell'Assicurato per tali ammontari. In tal caso l'Assicurato dovrà firmare tutti i necessari documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano a TUA di agire legalmente in luogo dell'Assicurato.**

**TUA si surrognerà nei diritti di rivalsa dell'Assicurato nei confronti di un Collaboratore, nei casi in cui quest'ultimo abbia commesso atti dolosi, fraudolenti ed/od omissioni dolose.**

Art. A.12 -  
Franchigia

**Le garanzie di cui alla presente polizza operano per ciascun assicurato, previa applicazione di una Franchigia pari a:**

**1.000 euro per la Prima Richiesta di Risarcimento;**

**2.000 euro per ogni Richiesta di Risarcimento successiva alla Prima.**

Spazio lasciato intenzionalmente vuoto